



Direzione Regionale: POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
PAESISTICA E URBANISTICA

Decreto del Presidente (con Firma Digitale)

N. **T00156** del **13/07/2021**

Proposta n. 25285 del **06/07/2021**

Oggetto:

Sostituzione di uno dei componenti effettivi del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) della Provincia di Frosinone costituito con precedente DP T00226 del 26 gennaio 2021.

OGGETTO: Sostituzione di uno dei componenti effettivi del Collegio dei Revisori dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) della Provincia di Frosinone costituito con precedente DP T00226 del 26 gennaio 2021.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell’Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l’articolo 55, relativo agli enti pubblici dipendenti dalla Regione;

VISTO in particolare il comma 3, del richiamato articolo 55, che prescrive “[...] *I componenti degli organi istituzionali sono nominati dal Presidente della Regione [...]*”;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale*”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 concernente “*Ordinamento degli Enti regionali operanti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 “*Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie*”, che al comma 2, dell’articolo 3, rubricato “*Disposizioni in materia di aziende territoriali per l’edilizia residenziale – ATER*”, che è intervenuta, tra gli altri, sulle disposizioni concernenti la nomina e la durata in carica del collegio dei revisori delle A.T.E.R. apportando modifiche ed integrazioni all’articolo 7, legge regionale 3 settembre 2002, n. 30;

VISTO in particolare l’articolo 7, comma 1, della succitata legge regionale n. 30/2002, così come sostituito dall’articolo 3, comma 2, lettera a), numero 1), legge regionale 14 agosto 2017 n. 9, che dispone: “*Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Regione, scelti tra i soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale ed iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.*”;

VISTO inoltre, l'articolo 7, comma 1bis, legge regionale n. 30/2002, così come inserito dall'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 2), legge regionale n. 9/2017, che dispone: *“Il collegio dei revisori resta in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e i suoi componenti possono essere rinnovati una sola volta. Il rinnovo del collegio dei revisori è effettuato entro la scadenza del termine di durata del precedente organo di revisione, ferme restando le disposizioni in materia di proroga degli organi di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.”*;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 concernente *“Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”* e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'articolo 1, rubricato *“Disposizioni per la trasparenza”*, che dispone:

- comma 2. *“I soggetti designati o nominati dalla Regione quali componenti dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori dei conti, sindaci unici e revisori dei conti unici di società controllata o partecipata dalla Regione, di ente pubblico dipendente, anche economico, dalla Regione, di azienda o ente del servizio sanitario regionale e di organismo pubblico di diritto privato finanziato in via ordinaria dalla Regione non possono svolgere l'incarico per un intero mandato per più di due volte, anche non consecutive, nella stessa società controllata o partecipata dalla Regione, ente pubblico dipendente, anche economico, dalla Regione, azienda o ente del servizio sanitario regionale ed organismo pubblico di diritto privato finanziato in via ordinaria dalla Regione”*;

- comma 3. *“Gli incarichi di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione, da effettuarsi entro quindici giorni dall'avviso della stessa, determina la decadenza dall'incarico ricoperto”*;

- comma 4. *“All'atto della nomina o designazione, il soggetto interessato dichiara di non rientrare nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, fermo restando il potere degli uffici regionali preposti a porre in essere tutte le attività amministrative di loro competenza tese a verificare comunque la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)”*;

PRESO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, comma 1bis, legge regionale n. 30/2002 e dell'articolo 1, comma 2, legge regionale n. 12/2016, i soggetti nominati dalla Regione quali componenti dei collegi dei revisori delle A.T.E.R. non possono svolgere l'incarico di revisore per un intero mandato per più di due volte, anche non consecutive, nella stessa azienda;

VISTO l'articolo 15, comma 2, lettera f), numero 2), legge regionale n. 30/2002, che dispone: *“La Giunta regionale, in particolare: [...] f) esercita il controllo sugli organi con le seguenti modalità: [...] 2) “dispone la decadenza di uno o più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze”*;

VISTO l'articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, rubricato "*Incompatibilità, indennità e durata degli organi*";

VISTO l'articolo 1 rubricato "*Determinazione dell'indennità*"; comma 1, legge regionale n. 46/1998 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "*Indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio*";

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 "*Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE*";

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 1902*", ed in particolare l'articolo 7;

VISTA la legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 concernente "*Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione*", ed in particolare l'articolo 22, rubricato "*Disposizioni varie*", che dispone:

- comma 73. "*In attuazione dell'articolo 117, comma settimo, della Costituzione e dell'articolo 6, comma 6, dello Statuto, al fine di garantire l'equilibrio tra i generi nelle nomine e designazioni di competenza regionale nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, fatte salve le disposizioni più favorevoli in materia di pari opportunità stabilite dalla vigente normativa statale e regionale*";

- comma 74. "*Per gli organi collegiali di esclusiva nomina o designazione regionale la misura dei due terzi di cui al comma 73 è calcolata con riferimento a ciascun organo. Qualora non siano state presentate candidature sufficienti a garantire il rispetto di tale misura, ferma restando la possibilità di riaprire i termini per la presentazione di nuove candidature, l'organo competente alla nomina o designazione prescinde da tale misura, purché nel corso dell'anno garantisca nelle successive nomine o designazioni un numero maggiore di persone del genere sottorappresentato, in modo da garantire il riequilibrio della presenza dei due generi*";

- comma 75. *“Nel caso in cui alla Regione competa nominare o designare organi monocratici o solo una parte dell’organo collegiale, la misura dei due terzi è calcolata con riferimento al numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate nel corso dell’anno”*;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 26 gennaio 2021, n. T00226 *“Nomina dei componenti e costituzione del Collegio dei Revisori dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone”*;

VISTO che con tale decreto sono stati individuati e nominati componenti del Collegio dei Revisori dell’A.T.E.R. della Provincia di Frosinone

effettivi:	Rotondo Alessandro	nato a Frosinone (FR)	il 22 aprile 1974;
	Capocchetta Emanuela	nata a Terracina (LT)	l’11 marzo 1973;
	Di Rubbo Laura	nata a Latina (LT)	il 5 maggio 1962;
supplenti:	Narda Gregorio	nato a Roma (RM)	il 16 dicembre 1968;
	Tardanico Fabio	nato a Caltanissetta (CL)	il 20 settembre 1966

VISTA la nota prot. n. 96840 del 1 febbraio 2021, con la quale il Dirigente dell’Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata comunica all’A.T.E.R. della Provincia di Frosinone e ai componenti del Collegio dei Revisori l’avvenuta costituzione di cui al decreto del Presidente n. T00226/2021;

VISTA la nota prot. n. 159328 del 19 febbraio 2021 con la quale l’A.T.E.R. della Provincia di Frosinone convoca per l’insediamento il Collegio dei Revisori;

VISTA la comunicazione prot. n. 175856 del 25 febbraio 2021 con la quale la dott.ssa Emanuela Capocchetta informa che *“in data 09/12/2020 ha accettato nomina nella qualità di membro del Collegio Sindacale di AUTOSTRADE DEL LAZIO S.P.A., fa pertanto presente che, se tale nomina è considerata incompatibile con quella di membro del Collegio dei Revisori presso A.T.E.R. della Provincia di Frosinone, la sottoscritta è pronta alla rinuncia dell’incarico”*;

VISTA la nota prot. n. 294934 del 6 aprile 2021 con la quale il Dirigente dell’Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata comunica all’Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero, che la *“dott.ssa Emanuela Capocchetta -indicata con nota 29 maggio 2020, protocollo n. 470444 quale componente effettivo dell’organo di controllo dell’A.T.E.R. della Provincia di Frosinone- che a seguito della nomina quale membro del Collegio Sindacale di Autostrade del Lazio S.p.A., rinuncia all’incarico presso l’A.T.E.R. qualora incompatibile con lo stesso”*;

ATTESO quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 *“Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”* in merito alla incompatibilità e al cumulo degli incarichi;

CONSIDERATO che il Collegio dei revisori come dal richiamato decreto n.T00226/2021 non si è insediato ed è necessario provvedere alla sostituzione del componente incompatibile all'incarico;

VISTA la nota 8 aprile 2021, protocollo n. 305993 con la quale l'Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero indica *“tenuto conto della nota prot. 0303226 del 07.04.2021 con cui il Presidente della Regione esprime il proprio assenso alla nomina della dott.ssa ANNA PAOLA MICHELI nata a Ceccano (FR) 24/09/1975 quale componente effettivo in sostituzione di Emanuela Capocetta”*;

VISTA la nota del Segretario generale della Regione Lazio 13 giugno 2016, protocollo n. 310341 avente ad oggetto: *“Conferimento di incarichi – controlli sulle dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità”*;

VISTA la nota del Segretario generale della Regione Lazio 15 novembre 2016, protocollo n. 569929, avente ad oggetto *“Schemi di decreto del Presidente – linee guida”*;

CONSIDERATO che il suindicato soggetto individuato quale componente del Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. della Provincia di Frosinone, secondo le disposizioni dell'articolo 7, comma 1, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, risulta iscritto nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, e che dal relativo curriculum, si evince una significativa esperienza e competenza professionale maturate nell'esercizio di attività di controllo contabile e finanziario;

DATO ATTO che la durata in carica dei componenti del Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. della Provincia di Frosinone è di tre anni a decorrere dalla data di comunicazione della nomina, ferme restando le disposizioni in materia di proroga degli organi di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 *“Disciplina della proroga degli organi amministrativi”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1bis, legge regionale n. 30/2002, così come integrata e modificata dall'articolo 3, comma 2, legge regionale n. 9/2017, nonché le ipotesi di decadenza di cui all'articolo 15 della stessa legge regionale n. 30/2002;

PRESO ATTO dell'Orientamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 23 settembre 2014, n. 75 nel quale viene chiarito che le disposizioni in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, di cui al decreto legislativo n. 39/2013 e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano ai componenti di un organo collegiale di vigilanza e controllo interno sulle attività dell'ente, in quanto le suddette disposizioni attengono ad incarichi di livello e di funzione dirigenziale;

VISTO quanto disposto dall'articolo 41 rubricato "*Validità dei certificati*", decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articoli 46 e 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni), nonché della dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (articolo 15, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni), rese nelle forme di legge dal suindicato soggetto individuato quale componente del Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. della Provincia di Frosinone, acquisite agli atti della struttura competente per materia in data 13 aprile 2021, con protocollo n. 331117;

DATO ATTO che l'Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica ha attivato le seguenti procedure per la verifica della dichiarazione resa dal soggetto indicato quale componente del Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. della Provincia di Frosinone, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni:

- in data 21 aprile 2021 chiesta, al soggetto regionale accreditato al Sistema TELEMACO di InfoCamere S.c.p.a., la scheda persona con cariche complete per Anna Paola Micheli;
- in data 28 aprile 2021, con protocollo n. 380616, chiesti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, Ufficio Casellario Giudiziale territorialmente competente, il certificato generale del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti per Anna Paola Micheli;
- in data 28 aprile 2021, con protocollo n. 380563, chiesta all'I.N.P.S. la verifica delle posizioni previdenziali attive e le informazioni concernenti l'eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato (comprensive dell'indicazione dell'azienda/ente datore di lavoro) per Anna Paola Micheli;
- in data 28 aprile 2021, con protocollo n. 380588, chiesto alla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti il rilascio di idonea certificazione attestante l'assenza di procedimenti contabili pendenti e/o condanne, anche con sentenza non definitiva, per danno erariale, per Anna Paola Micheli;
- in data 20 maggio 2021 consultazione e stampa del controllo nel sistema S.I.R.I.P.A./SICER per verifica presenza dei nominativi indicati tra i creditori/debitori della Regione;
- in data 18 maggio 2021 consultazione e stampa, tramite il sito del Ministero dell'Economia e Finanza, delle iscrizioni nel registro dei revisori legali;
- in data 20 maggio 2021 consultazione e stampa dei risultati, tramite il sito del Ministero dell'Interno, dell'Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali;
- in data 20 maggio 2021 consultazione e stampa, tramite il sito del Senato della Repubblica, dell'elenco storico dei parlamentari della Repubblica;

ACQUISITE dall'Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, con riferimento al componente del Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. della Provincia di Frosinone, le seguenti documentazioni:

- in data 22 aprile 2021 ricevuta comunicazione dal Sistema TELEMACO di InfoCamere S.c.p.a.;
- in data 14 giugno 2021, con protocollo n. 522554, acquisiti agli atti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, Ufficio Casellario Giudiziale territorialmente competente, il certificato generale del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti per Anna Paola Micheli;
- in data 7 maggio 2021, con protocollo n. 408416, acquisita agli atti comunicazione dalla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti per Anna Paola Micheli;
- in data 29 aprile 2021, con protocollo n. 383277, acquisita agli atti risposta dall'I.N.P.S. per Anna Paola Micheli;
- in data 25 maggio 2021, con protocollo n. 464952, acquisita l'autorizzazione dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale per il conferimento dell'incarico alla Prof.ssa Anna Paola Micheli;

DATO ATTO che la documentazione presentata quale componente del Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. della Provincia di Frosinone, e quella acquisita d'ufficio nell'ambito dell'attività di controllo sono agli atti dell'Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica;

CONSIDERATO che all'esito dell'istruttoria nei confronti di Anna Paola Micheli indicata quale componente effettivo del Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. della Provincia di Frosinone, sulla base della documentazione presentata e di quella acquisita d'ufficio nell'ambito dell'attività di controllo puntuale propedeutico all'informatizzazione del provvedimento amministrativo, non sono emerse condizioni ostative ai fini del conferimento dell'incarico *de quo*, fermo restando che l'esito dell'istruttoria non solleva in alcun modo i dichiaranti dalle responsabilità previste ai sensi dell'articolo 76, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci:

ATTESO CHE:

- l'articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, dispone che *“Ai componenti degli organi dell'azienda spetta un'indennità determinata dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 e successive modifiche, tenendo anche conto dell'estensione dell'ambito territoriale di competenza dell'azienda e della relativa dimensione demografica nonché dell'entità delle risorse finanziarie e patrimoniali da gestire”*;
- l'articolo 1, comma 1, legge regionale n. 46/1998 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che *“Le indennità spettanti ai componenti degli organi degli enti*

dipendenti dalla Regione sono determinate, in riferimento all'indennità lorda dei consiglieri regionali, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio, in relazione all'entità del bilancio dell'ente, ai diversi livelli di funzioni, responsabilità e rappresentanza del componente, compatibilmente con la situazione finanziaria dell'ente stesso e con la direttiva di contenimento della spesa pubblica”;

➤ l'articolo 1, comma 2, legge regionale n. 4/2013 e successive modifiche ed integrazioni, detta disposizioni relative al trattamento economico spettante ai consiglieri regionali;

CONSIDERATO opportuno stabilire che:

➤ nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al combinato disposto dell'articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002 e dell'articolo 1, comma 1, legge regionale n. 46/1998, ai componenti del collegio dei revisori, a decorrere dalla data di insediamento, spetti il trattamento economico determinato in riferimento all'indennità lorda dei consiglieri regionali nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della suddetta legge regionale n. 4/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

➤ con l'adozione del suindicato provvedimento di Giunta regionale, i contratti stipulati sono automaticamente adeguati alle disposizioni ivi dettate, salvo il diritto di recesso;

RITENUTO pertanto di procedere alla nomina della dott.ssa Anna Paola Micheli, indicata dall'Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero quale componente del Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. della Provincia di Frosinone con nota 8 aprile 2021, protocollo n. 305993 in sostituzione della dott.ssa Emanuela Capocetta in precedenza individuata;

RITENUTO inoltre che la durata in carica del Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. della Provincia di Frosinone è di tre anni a decorrere dalla data di notifica della costituzione, avvenuta in data 1 febbraio 2021, ed i componenti possono essere rinnovati una sola volta nella stessa Azienda, ferme restando le disposizioni in materia di proroga degli organi di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 “*Disciplina della proroga degli organi amministrativi*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1bis, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le ipotesi di decadenza di cui all'articolo 15 della stessa legge regionale n. 30/2002;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano:

1. la sostituzione, quale componente effettivo del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone, della dott.ssa Emanuela Capocchetta con la dott.ssa Anna Paola Micheli, nata a Ceccano (FR) il 24/09/1975;
2. di confermare pertanto la composizione del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone, costituito con decreto del Presidente della Regione Lazio 26 gennaio 2021, n. T00226 come sotto indicato:

effettivi:	Rotondo Alessandro	nato a Frosinone (FR)	il 22 aprile 1974;
	Anna Paola Micheli	nata a Ceccano (FR)	il 24 settembre 1975;
	Di Rubbo Laura	nata a Latina (LT)	il 5 maggio 1962;
supplenti:	Narda Gregorio	nato a Roma (RM)	il 16 dicembre 1968;
	Tardanico Fabio	nato a Caltanissetta (CL)	il 20 settembre 1966;

I componenti del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone, così come disposto dall'articolo 7, comma 1bis, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, durano in carica tre anni a decorrere dalla data di notifica della costituzione, avvenuta in data 1 febbraio 2021, e possono essere rinnovati una sola volta nella stessa Azienda, ferme restando le disposizioni in materia di proroga degli organi di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 "*Disciplina della proroga degli organi amministrativi*", convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, nonché le ipotesi di decadenza di cui all'articolo 15, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Nelle more dell'attuazione dell'articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, ai componenti del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone, a decorrere dalla data di insediamento del collegio stesso, spetta il trattamento economico previsto ai sensi della legge regionale n. 46/1998 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo anche conto dell'estensione dell'ambito territoriale di competenza dell'Azienda e della relativa dimensione demografica, nonché dell'entità delle risorse finanziarie e patrimoniali da gestire, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, legge regionale n. 4/2013 e successive modifiche ed integrazioni, che graverà sul bilancio dell'Azienda stessa, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.

Con l'adozione del provvedimento da parte della Giunta regionale di cui al combinato disposto dell'articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002 e dell'articolo 1, comma 1, legge regionale n. 46/1998, i contratti stipulati con i componenti del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone sono automaticamente adeguati alle disposizioni ivi dettate, salvo il diritto di recesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Presidente
Nicola Zingaretti